



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli

SENT. N. 8183/18
R. G. 54667/18
CRON. 3111/18
R.R. _____

Il Giudice di Pace della VI^a Sezione di Napoli, nella persona della dott. _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 14.01.2019, nella causa civile iscritta al n° 54667 del Ruolo Generale dell'anno 2018 ad oggetto "Opposizione ex art. 615 cpc all'esecuzione esattoriale".

TRA

_____ elett.te dom.to in Napoli alla Via P. Nenni, n° 8, presso lo studio dell'avv. Roberto Viola, con cui elett.te domicilio in virtù di procura in calce all'atto di citazione

OPPONENTE

CONTRO

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica in Roma, alla Via A. Grezar, n. 14

Comune di Mondragone, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica alla Via Como, 1

Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t., dom.to per la carica alla P.zza Prefettura

OPPOSTI/Contumaci

E

Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t., con sede in latina alla P.zza della Libertà 48, rapp.to e difeso dal Vice Prefetto Aggiunto, _____, giusto decreto prefettizio n. 25796/16/GAB del 11.11.2016

OPPOSTO

CONCLUSIONI : Come da verbale di udienza

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente come sopra indicato, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso le cartelle esattoriali di pagamento di seguito indicate:

- n. 028 2010 0038471749 000 di € 175,93 (spese e interessi compresi)
- n. 028 2003 0026679173 000 di € 6328,99 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2011 0045129118 000 di € 259,68 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2007 0014429987 000 di € 2243,36 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2006 0033222880 000 di € 1137,11 (spese ed interessi compresi)

- n. 028 2006 00377777254 000 di € 400,33 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2003 0005057178 000 di € 846,70 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2003 0005057077 000 di € 1828,28 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2001 0111512292 000 di € 2169,26 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2001 017536041 001 di € 447,63 (spese ed interessi compresi)
- n. 028 2001 0093678435 000 di € 226,39 (spese ed interessi compresi)

emesse per il pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/81. Ente Impositore: Comune di Mondragone, Prefettura di Latina, Prefettura di Caserta

L'opponente, assumendo, preliminarmente, di ignorare la pretesa creditoria per non aver mai ricevuto le predette cartelle, eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto da parte della P.A. e dell'Agente della Riscossione ad esigere il pagamento anche per omessa notifica del sottostante titolo.

Incardinata rettamente la lite, non si costituivano la Soc. Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Mondragone e la Prefettura di Caserta, di cui si dichiara la contumacia.

Si costituiva, invece, in cancelleria, invece, a mezzo del nominato difensore, la Prefettura di Latina che chiedeva rigettarsi la domanda per infondatezza ed illegittimità. All'uopo depositava documentazione.

Su richiesta delle parti costituite, quindi, atteso che la precisazione delle conclusioni, in ogni caso, può essere svolta anche riportando le conclusioni nel verbale di udienza senza che sia necessario un esplicito invito del giudicante, non risultando obbligatorio per il giudice concedere alle parti la possibilità di depositare memorie conclusionali, scelta che rientra tra i suoi poteri discrezionali, la causa, alla udienza in epigrafe indicata veniva riservata in decisione.

Passando al merito, soccorre la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza del 2.10. 2015 n° 19704, ha risolto il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, dichiarando ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione: proprio come nel caso che qui interessa. Con la predetta pronuncia, infatti, la Suprema Corte, intervenendo sulla questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo, afferma, in buona sostanza, che il debitore può impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.



2

Quanto sopra, sulla base della considerazione per la quale *"una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riscossione esattoriale impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"*.

Ciò premesso dando atto che non risulta provata la notifica della cartella, va dichiarata ammissibile la spiegata opposizione nonché la competenza, per valore e per materia, dell'adito GdP; al tempo stesso, circa quella per territorio, non essendone stata, in ragione della contumacia degli opposti, eccepita la sussistenza, questa può radicarsi in capo al sottoscritto giudice.

Esaminate, quindi, le questioni preliminari, deve, poi, rammentare che, in materia di opposizione all'atto finale del procedimento sanzionatorio (iscrizione a ruolo e riscossione mediante cartella esattoriale) i principi fondamentali posti a tutela del cittadino sono diversi. La cartella (ovvero l'estratto nelle sole ipotesi previste dalle SS.UU. con la citata sentenza del n° 19704/2015), infatti, è impugnabile:

1. Con il rito ex art. 22 e 23 della Legge 589/81 ovvero ai sensi del capo II del D.Lgs 150/11 nel caso in cui s'intenda far valere l'assenza del provvedimento sanzionatorio o vizi nella sua notificazione, recuperando in tale ultima ipotesi il mezzo di tutela ingiustamente pretermesso (Cfr. Cass. Sez. I, 9.3.2001 n° 3450; Idem, Sez. III, 3.3.2000 n° 2369; Idem, Sez. I, 25.1.2000 n° 799; Idem, Sez. III, 7.4.2000 n° 4360).
2. Con il mezzo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, e perciò dinanzi al giudice competente (in questo caso con restituzione alle normali regole della competenza e del rito previsti dal codice: quindi ad esempio con atto di citazione e non con ricorso innanzi al giudice competente *ratione valoris*), allorché si intendano far valere fatti estintivi dell'obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo: pagamento, morte del debitore, altre cause di estinzione, prescrizione, intervenuta decadenza dell'Amministrazione della pretesa creditoria per decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo (Cfr. Cass. Sez. I, 12.4.2002 n° 5279; Cass. Sez. Un., 9.11.2000 n° 1162).
3. Con il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, con le stesse modalità di cui sopra e nel termine perentorio fissato dalla legge, ove si intendano far valere i vizi della procedura esecutiva: quindi, ad esempio, mancata o illegittima notificazione della cartella esattoriale stessa o dell'avviso di mora, vizi rituali della cartella stessa e così via (Cfr. Cass. Sez. I, 28.6.2002 n° 9498), nonché, circa l'ipotesi, anch'essa da far valere con il rito ex art.

 3

617 cpc, di difetto di elementi idonei a far identificare il titolo di pagamento (Cfr. Cass. Sez. I. 20.7.2001 n° 9912).

Alla stregua di quanto sopra, va, di conseguenza, osservato che l'opposizione qui spiegata ed introdotta attraverso atto di citazione, non può rientrare palesemente nell'ambito del rito di cui al capo II del D.Lgs 150/11 ovvero non sono ammissibili eventuali doglianze rientranti nella ipotesi sub 1), ma è riconducibile, invece, al secondo rimedio (opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc), considerato, in ogni caso, che l'esecuzione non risulta iniziata, dando atto, pertanto che, quanto ad eventuali altri motivi di opposizione, essi non possono trovare ingresso nel presente giudizio in ragione della scelta processuale operata dall'istante, atteso che, come detto, qualsivoglia vizio dei sottostanti verbali non è in questa sede deducibile.

Ciò precisato e venendo allo specifico, sulla base dei principi e dei richiami di cui sopra, occorre evidenziare che, relativamente alle cartelle opposte non avendo la Agenzia delle entrate – Riscossione provato la rituale notifica della cartella, attesa la contumacia, l'opposizione deve ritenersi fondata, dichiarando estinto il diritto dell'Amministrazione in epigrafe (Comune di Mondragone, Prefettura di Latina, Prefettura di Caserta) e della Agenzia delle Entrate-Riscossione a riscuotere gli importi di cui alla cartella d'anzi identificata per il pagamento delle sanzioni amministrative relative a violazioni alle prescrizioni del Codice della Strada e in essa riportate, dichiarando inefficace la relativa iscrizione nei ruoli esattoriali.


Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dell'opponente, valutato il valore della causa, l'attività processuale svolta e le spese vive desumibili dagli atti, mancando nota spese, compensandole tra il Comune di di Mondragone, Prefettura di Latina, Prefettura di Caserta e l'opponente.

Sentenza esecutiva per legge.

P.G.M.

Il G. di P. di Napoli, dott. ssa Emanuela Michilli, definitivamente giudicando e disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione proposta da Puccio Carlo e per l'effetto
2. dichiara estinto il diritto di quest'ultima Amministrazione e dell'Agente della Riscossione ad esigere il pagamento delle somme (spese e interessi compresi) di cui alla cartella n. 028 2010 0038471749 000 n. 028 2003 0026679173 000 n. 028 2011 0045129118 000 n. 028 2007 0014429987 000 n. 028 2006 0033222880 000 n. 028 2006 00377777254 000 n. 028 2003 0005057178 000 n. 028 2003 0005357077 000 n. 028 2001 0111512292 000 n. 028 2001 017536041 001 n. 028 2001 0093678435 000
3. Annulla, per l'effetto, le predette cartelle e dichiara inefficace la relativa iscrizione nei ruoli per le somme ivi contenute.
4. Condanna, altresì, la Soc. Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite nella misura di € 240.00 per esborsi e di €

 4

R.G. 54667/2018

1500,00 per compenso professionale nonché 15% spese generali CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore, antisindacario.

5. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le restanti parti

Così deciso in Napoli il 13 febbraio 2019

IL CANCELLIERE

Il Giudice di Pace

DEPOSITO IN CANCELLERIA
MATERIA N. 15 FEB. 2019



IL CANCELLIERE

Dr.ssa [signature]